

ALLEGATO 2

Accordo di Armonizzazione contrattuale del 13/11/2020

Relativamente alla sola Centrale Operativa di Rende in alternativa ai disposti previsti agli articoli:

- Art. 1.2 - Distribuzione Orario di Lavoro Personale Turnista, limitatamente ai paragrafi relativi ai seguenti temi di Centrale Operativa: Fasce Orarie Previste, Switch Fascia Oraria.
- Art. 1.2.c - Riposi.
- Art. 1.2.d - Turni Nottturni
- Art. 1.2.e - Uscita dai Turni Nottturni.
- Art. 1.2.f - Cambi Turno
- Art. 3 - Ferie

presenti nel CIA del 16 dicembre 2016 viene applicato quanto segue:

1) ORARIO DI LAVORO

Operando in coerenza con quanto previsto sia al punto 7 dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, al fine di migliorare la gestione della prestazione lavorativa e l'articolazione degli orari di lavoro viene definito che:

1.1) Distribuzione Orario di Lavoro

Al fine di allineare la distribuzione dei turni ai flussi in ingresso attesi, l'azienda comunicherà l'articolazione dell'orario di lavoro attraverso appositi piani di turnistica in grado anche di ricoprire le 24 ore, che potranno avere una previsione di 6 mesi.

Al verificarsi di particolari condizioni, al fine di garantire il corretto rapporto tra volumi attesi e risorse impegnate tali piani potranno essere variati con un preavviso di 8 giorni.

1.3.) Turni notturni

Il turno notturno viene assegnato su base volontaria.

Si precisa che la scelta delle notti nelle quali prestare attività è espressa dal lavoratore nelle 2 settimane successive all'emissione del "piano notti". Al termine della prima settimana l'azienda provvederà ad inviare a tutta la Centrale Operativa una comunicazione di sollecito relativamente al completamento del "piano notti".

In caso di sovrannumero dei turni assegnati su base volontaria, nella stessa giornata si procederà ad assegnare il turno notturno all'operatore con maggior anzianità aziendale.

In caso di insufficienza del criterio volontaristico, l'Azienda assegnerà d'ufficio i turni residui in base al principio dell'equa distribuzione di cui al punto precedente, tenendo conto dello skill necessario e del minor numero di notti pianificate all'interno del ciclo di turnistica.

A parità di requisiti il turno verrà assegnato all'operatore con minore anzianità aziendale.

Vista la particolarità dell'orario notturno che trascina con sé una complessa articolazione della turnistica ed essendo stata offerta la possibilità di assegnarsi

individualmente la data in cui prestarlo, una volta definiti ed assegnati nel piano turni, non sarà più possibile effettuare cambi turno e non sarà autorizzata alcuna forma d'assenza dal servizio dovuta a cause dipendenti dalla volontà del lavoratore.

L'azienda si riserva di non accogliere disponibilità notturne formulate oltre la media individuale necessaria qualora risulti la mancanza dei requisiti di idoneità fisica, di skill o quando il numero complessivo delle giornate di lavoro svolte in turno notturno si avvicinano a 60 turni notturni su base annua.

2) FERIE

Le Parti convengono che in Azienda le ferie maturano dal 1° gennaio al 31 dicembre e in detto periodo devono essere godute di norma quattro settimane.

I lavoratori presenteranno un programma semestrale ed in ogni semestre deve essere goduto un minimo di due settimane.

Eventuali giorni eccedenti le quattro settimane dovranno essere precedentemente pianificati e successivamente goduti entro il 30 giugno dell'anno successivo. In mancanza della loro pianificazione che comunque deve tener conto delle disponibilità previste, le giornate residue potranno essere pianificate dall'azienda.

Personale Centrale Operativa:

Le parti riconoscono la natura stagionale del business ed al fine di garantire adeguati livelli di servizio in tutti i periodi dell'anno, concordano nell'individuare il monte ferie fruibile per ogni mese, come da seguente tabella:

Mesi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
% Ferie	10%	13%	13%	10%	10%	8%	8%	8%	10%	13%	13%	10%

Tali percentuali verranno applicate al totale numero di lavoratori a tempo indeterminato ed apprendisti.

In caso di non esatta divisibilità del parametro risultante per il numero di team, si procederà adottando un criterio di alternanza tra i team stessi.

L'azienda si impegna a valutare per ogni ciclo di turnistica, in base al principio di sostenibilità, la possibilità di ampliare i parametri di cui sopra in occasione di particolari giornate in cui la stima dei volumi attesi risulti inferiore agli standard di periodo. Date ed incrementi delle percentuali dei parametri ferie verranno comunicate alle organizzazioni sindacali prima di renderle operative sull'intera struttura. Tale eventuale disponibilità verranno riconosciute tra le persone che, in base ai criteri di priorità, sono state escluse dalla prima stesura (criterio di ripescaggio).

La precedenza nella scelta dei periodi di ferie verrà stabilita sulla base dei principi di rotazione di cui al punto successivo.

2.1) Il criterio di rotazione:

Il criterio di rotazione sarà applicato tenendo conto dei seguenti parametri e dei seguenti step:

- Accordo nel team (il team si autodetermina e si accorda in merito alle ferie.
- Coloro che hanno usufruito di ferie nell'anno precedente in un determinato mese perderanno la precedenza nel piano ferie dell'anno successivo (a titolo esemplificativo: in presenza di un periodo di ferie nel mese di luglio, il diritto di precedenza verrà meno nell'anno successivo per lo stesso mese). Si precisa che con il termine "periodo di ferie" si intende la fruizione di almeno 5 giornate nell'arco dell'intero mese.
- A parità di requisiti verrà utilizzato il criterio delle giornate di ferie residue (calcolate sul monte ore residuo tra ferie e rol) per stabilire tale priorità.

L'azienda si impegna a far sì che nella concessione di un periodo di ferie, lo stesso non sia interrotto nel mezzo da una giornata lavorativa.

3) CAMBI TURNO

I cambi turno devono essere richiesti, laddove possibile, attraverso l'applicativo informatico a disposizione del personale della Centrale Operativa.

Le richieste devono essere effettuate con preavviso minimo di 48 ore, fermo restando l'impegno ad operare, laddove possibile, sulle 24.

Sono consentiti cambi turno tra operatori con orari di lavoro di quantità diversa, purché oltre a disporre del medesimo skill, tale differenza resti contenuta in 1 ora e 30'.

L'azienda si riserva la possibilità di non autorizzare anche quei cambi turno richiesti nel rispetto dei parametri precedenti qualora, a seguito della loro frequenza e/o tipologia, alterino il principio di turnistica sulle 24 ore o producano significativi scostamenti tra le ore di lavoro prestate e quelle previste.